

Gabriella Lamonica

Democrazia e mutamento

La via spinoziana al contrattualismo



Copyright © MMIX
ARACNE editrice S.r.l.

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

via Raffaele Garofalo, 133 a/b
00173 Roma
(06) 93781065

ISBN 978-88-548-2432-4

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: marzo 2009

Indice

Introduzione	9	
Capitolo I	Forme del contrattualismo	17
1.1	Coordinazione spontanea e conflitto	17
1.2	Funzione descrittiva, apologetica, normativa	22
1.3	Contrattualismo e forme di governo	27
Capitolo II	La natura del contratto spinoziano	31
2.1	Stato di natura e stato civile	32
2.2	Il contratto sociale	44
2.3	Contratti potenziali	53
2.4	Potere, diritto e legittimità	60
Capitolo III	Perché la democrazia	63
a)	Spinoza e Hobbes	63
b)	Il problema della legge naturale	75
Capitolo IV	Tra contrattualismo e repubblicanesimo	83
4.1	Spinoza nella tradizione contrattualista	83
4.2	Il repubblicanesimo di Spinoza	87
4.2.1	Interesse individuale versus virtù civile	90
4.2.2	Antimonarchismo	95
4.2.3	Virtù civile	103
4.3	Democrazia, assolutismo e stabilità	107

Capitolo V	Funzione descrittiva del contratto	115
5.1	Contratto e mutamento storico	115
5.2	Contesto e posizione del contraente	116
5.3	Oggetto del contratto e cambiamento	123
5.4	Direzioni del cambiamento	132
<i>Indice dei nomi e degli argomenti</i>		135

Introduzione

Trattare del contrattualismo spinoziano significa affrontare un argomento controverso per due motivi. Prima di tutto perché il contrattualismo è una teoria composita che si è andata formando lungo diverse tradizioni, che ha assunto diverse forme e funzioni e che sta tuttora cambiando: usare il termine significa dover scegliere una delle sue possibili definizioni. In secondo luogo sembra dubbio che si possa considerare contrattualista Spinoza, il quale – secondo la posizione comune dei critici – si è certamente confrontato con il contrattualismo hobbesiano adottandone il vocabolario, ma ha elaborato al contempo una metafisica deterministica in forte tensione con quel contrattualismo. Si ipotizza che il vocabolario contrattualista che troviamo nelle opere politiche di Spinoza sia una sorta di lingua straniera adottata per veicolare concetti pensati in un altro codice, quello della metafisica, che potrebbe essere la vera chiave di interpretazione della teoria politica. Su questa via di ricerca molto lavoro è stato fatto. Non vi è dubbio che la presenza di un vocabolario contrattualistico in sé non è necessariamente segno di una posizione contrattualistica. Non sarebbe Spinoza l'unico autore che usa il vocabolario di una teoria che vuole criticare più che sostenere. Per fare un esempio, Rousseau, spesso annoverato tra i classici del contrattualismo, è anche considerato un critico del giusnaturalismo. E come giustamente nota Antonio Negri, il vocabolario di una teoria può essere così dominante in un determinato contesto da costituire la moneta corrente del dibattito, così pervasivo da caratterizzare il linguaggio sia dei sostenitori che dei detrattori della teoria. Sicuramente Spinoza usa il vocabolario contrattualistico in modo non convenzionale e anche critico. Si impone dunque la necessità di indagare la funzione di tale vocabolario (se c'è, perché?), e per far ciò in modo produttivo si impone considerarlo non soltanto una veste utile a entrare nel dibattito politico, ma uno strumento per l'espressione di istanze

profonde. Se Spinoza è critico verso il contrattualismo, bisogna cercare di rispondere alla domanda verso quali aspetti in particolare, in che senso e perché. In effetti, non si critica una teoria soltanto per demolirla, ma anche per correggerla. Data l'evidenza dell'uso degli strumenti teorici del contrattualismo da parte di Spinoza, prima di escludere tale teoria dalla politica spinoziana bisogna valutarne la funzione non tanto dal punto di vista della metafisica ma dallo stesso punto di vista politico¹.

¹ La teoria spinoziana viene spesso considerata non contrattualistica, seppure con diverse sfumature da parte dei diversi critici. Per citarne soltanto alcuni: A.G. Wernham, *General introduction a Spinoza, The political works*, Oxford, Clarendon Press, 1958; S. Zac, *État et nature chez Spinoza*, in «Revue de métaphysique et de morale», 1964, 14-40; A. Matheron, *Individu et communauté chez Spinoza*, Les Editions de Minuit, Paris 1988 (1969); A. Negri, *L'anomalia selvaggia. Saggio su potere e potenza in Baruch Spinoza*, Feltrinelli, Milano 1981, e *Spinoza*, DeriveApprodi, Roma 1998; D. Den Uyl, *Power, state and freedom*, Van Gorcum, Assen 1983; L. Bove, *La strategia del conatus. Affermazione e resistenza in Spinoza*, edizione italiana a cura di F. Del Lucchese. Prefazione di A. Negri, Ghibli, Milano 2002 (1996); C. Lazzeri, *Droit, pouvoir et liberté. Spinoza critique de Hobbes*, Paris 1998; R. Caporali, *La fabbrica dell'imperium. Saggio su Spinoza*, Liguori, Napoli 2000; S. Visentin, *La libertà necessaria. Teoria e pratica della democrazia in Spinoza*, ETS, Pisa 2001; V. Morfino, *Il tempo e l'occasione. L'incontro Spinoza Machiavelli*, Il Filarete, Milano 2002; F. Del Lucchese, *Tumulti e indignatio: conflitto, diritto e moltitudine in Machiavelli e Spinoza*, Roma Ghibli 2004; W. Goetschel, *Mendelssohn, Lessing, and Heine*, Madison 2004. Interessanti discussioni degli aspetti problematici del contrattualismo spinoziano in A. Droetto, *Introduzione al Trattato Politico*, Ramella, Torino 1958; E. Balibar, *Jus, pactum, lex in Studia Spinozana I* (1985), ripubblicato in W. Montag e T. Stolze (a cura di), *The new Spinoza*, Minneapolis 1997, e E. Curley, *Kissinging, Spinoza and Gengis Khan*, in *The Cambridge Companion to Spinoza*, Cambridge University Press, Cambridge 1996, pp. 315-342. Relativamente pochi i sostenitori del contrattualismo spinoziano: G. Solari, *La dottrina del contratto sociale in Spinoza*, in «Rivista di Filosofia», XVIII, 1927; E. Giancotti, *Introduzione a Spinoza, Trattato Teologico-Politico*, a cura di E. Giancotti e A. Droetto, Torino Einaudi 1972; N. Bobbio in N. Bobbio, M. Bovero, *Società e stato nella filosofia politica moderna*, Milano 1979 e *Il modello giusnaturalistico*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», L 1973, pp. 603-622, ripubblicato nella raccolta *Thomas Hobbes*, Einaudi Torino 1989; L. Pezzillo, *Introduzione a Spinoza, Trattato Politico*, Bari, Laterza 1991; S. Petrucciani, *Modelli di filosofia politica*, Torino Einaudi 2003. Per un resoconto delle interpretazioni in ambito italiano della politica spinoziana fino agli anni '80, S. Visentin, *Tra Machiavelli e Hobbes. A proposito di alcune interpretazioni dello Spinoza politico (Solari, Ravà, Droetto)*, in D. Bostrenghi e C. Santinelli, *Spinoza. Ricerche e prospettive. Per una storia dello spinozismo in Italia*, Bibliopolis, Napoli 2007. Su Rousseau come critico del giusnaturalismo si può vedere tra gli altri P. Casini, *Introduzione a Rousseau*, Laterza, Bari 1974.

E' mia convinzione che Spinoza sia un contrattualista che ha cercato di risolvere alcuni problemi che andavano emergendo nello sviluppo (seicentesco) della teoria. Per risolvere tali problemi ha fornito osservazioni molto importanti sul contrattualismo con l'intento, a mio parere, di dare un contributo allo sviluppo della teoria più che alla sua demolizione. Assumere la prospettiva di uno Spinoza critico costruttivo del contrattualismo permette però anche di sondare se la grammatica contrattualistica che troviamo nelle opere di Spinoza possa illuminare aspetti del suo pensiero che appaiono incongruenti o slegati. Mi riferisco per esempio alla preferenza democratica che convive con aspetti autoritaristici, o al realismo politico che convive con la delineaazione di costituzioni ideali.

Spinoza presenta le società politiche come costruzioni fondate sullo scambio di benefici tra individui egoisti, interessati in primo luogo a se stessi, i quali per godere dei frutti della natura devono cooperare organizzandosi in una specifica forma di governo. Questa consiste nelle regole stesse della cooperazione, che incanalano il conflitto in scelte collettive possibilmente razionali (anche se spesso meno che razionali) e che dipendono dalla relazione tra il sovrano che le emette e le interpreta e la moltitudine che, formandosi per uscire dall'impotenza dello stato di natura, è la fonte del potere sovrano. La relazione con il sovrano determina la soddisfazione o meno degli interessi degli individui che costituiscono la moltitudine. Contrariamente al resto della tradizione contrattualistica, Spinoza lega strettamente le nozioni di contratto e forma di governo, perciò il cambiamento istituzionale di cui abbiamo continua esperienza nella storia entra nel contratto tra moltitudine e sovrano, tanto che il contratto diventa il processo attraverso il quale la moltitudine trasferisce (potremmo dire giorno per giorno) il potere degli individui al sovrano. Tale trasferimento nella storia può realizzarsi in modo molto imperfetto, dando luogo a società instabili e/o tiranniche. La nozione di contratto proposta da Spinoza non ha il compito di giustificare la nascita di qualunque società organizzata, ma assolve a due funzioni: come contratto

attuale serve a leggere la realtà degli assetti istituzionali esistenti, esplicitando le regole di cooperazione vigenti in un determinato contesto: infatti ogni struttura politica è traducibile in clausole contrattuali, eque o inique che siano; in secondo luogo serve da strumento critico degli assetti esistenti, in quanto il contratto, rappresentando la struttura dello stato civile nel quale gli individui soddisferebbero il proprio interesse, ha il contenuto normativo di un contratto ipotetico e permette di rispondere alla domanda se una data società possa considerarsi o meno uno stato civile, cioè permette di valutare quanto un certo assetto è capace di soddisfare gli interessi individuali. Contribuendo in modo nuovo al panorama contrattualistico, Spinoza introduce quest'ultima funzione del contratto quando chiarisce quale scelta politica farebbe un gruppo di liberi e uguali che potesse decidere in una situazione priva di paura, nella quale cioè potesse vedere il proprio interesse, esercitando una piena razionalità. In questo modo Spinoza, pur mantenendo il costrutto dello stato di guerra hobbesiano, anzi radicalizzandone la portata con l'affermazione della perfetta coincidenza di potenza e diritto, propone ad esso un'alternativa euristica, un'astrazione antitetica che porta alla giustificazione (contrattualistica) della democrazia.

Sia il contratto attuale che il contratto potenziale fanno parte della teoria spinoziana e la loro interazione spiega la compresenza di affermazioni di livello descrittivo e di livello normativo e alcune dissonanze rispetto alla tradizione contrattualistica, come il ridimensionamento della massima secondo la quale bisogna mantenere incondizionatamente la promessa, l'alterazione a cui vanno incontro i contratti storici e la definizione di stato di guerra e stato civile rispettivamente come condizioni di dipendenza e indipendenza.

Riguardo alla promessa, tema così importante del contrattualismo, Spinoza chiarisce che l'interesse individuale è più cogente del dovere di mantenere la parola data. L'interesse di un individuo consiste nell'indipendenza relativa dalla natura ma anche dal tentativo dei propri simili di sottometterlo. L'interesse individuale coincide con l'indipendenza, cioè, come

vedremo, con la libertà dalla paura. Gli individui rompono la promessa di obbedienza al sovrano, quando questi non soddisfa i loro interessi, e in teoria si può valutare se un determinato ordine soddisfa gli interessi di un individuo tenendo presente la distinzione tra lo schiavo, teso a soddisfare l'interesse di un altro, e il cittadino o il suddito che obbedisce al sovrano per soddisfare i propri interessi. Nella vita pubblica, in cui moltitudine e sovrano rispondono a situazioni in continuo cambiamento, il sovrano esercita il proprio diritto anche quando cambia i termini del contratto, introducendo modifiche dell'assetto istituzionale, mentre esercita il suo diritto naturale la moltitudine che abbia la forza di ribellarsi al sovrano.

Il mutamento istituzionale assume un'importanza decisiva perché ricade sulle condizioni della cooperazione e quindi sulle clausole del contratto. E' una novità del contrattualismo spinoziano sostenere che il contratto cambia secondo il mutamento delle istituzioni. Le azioni e reazioni della moltitudine diventano di conseguenza importantissime. Sia che accetti passivamente una legge introdotta dal sovrano, sia che vi reagisca violentemente, la moltitudine consapevolmente o no prende continue decisioni sul contratto che struttura la società, anche se queste possono essere meno che adeguate alla situazione. Rispondere a situazioni nuove valutando l'interesse individuale, paragonare la condizione attuale ad altre possibili è una difficoltà ineliminabile che l'attore politico si trova davanti. Moltitudine e sovrano prendono decisioni sbagliate o inefficienti per varie cause: paura di aggressioni esterne, valutazioni errate sulle possibili conseguenze di un'azione, difficoltà nell'interpretare le informazioni o penuria di informazioni rilevanti. La capacità di decidere dipende dalla posizione del contraente. Le possibili direzioni del mutamento politico offerte da Spinoza (dalla democrazia, all'aristocrazia e alla monarchia; dallo stato di natura o di guerra allo stato civile e viceversa) sono sia descrizioni che valutazioni sull'adeguatezza di diversi assetti istituzionali. Nonostante il cambiamento continuo e inevitabile delle istituzioni politiche,

l'assetto democratico esprime tuttavia il potere assoluto ed è dunque il migliore.

Una società può evolvere in uno stato civile o ricadere in uno stato di guerra. La differenza tra le due condizioni consiste nella loro struttura. Nello stato civile la relazione tra sovrano e moltitudine permette agli individui relativa indipendenza; nello stato di natura/guerra, la dipendenza individuale, di cui la schiavitù è una forma, è causata o dall'inefficienza delle regole comuni o dalla tirannide. Come il contratto, anche i concetti di stato di natura e stato civile hanno funzione descrittiva e normativa. Lo stato di guerra è una condizione di oppressione, invece lo stato civile è la situazione in cui l'individuo dispone, per soddisfare il proprio interesse, di più potere di quanto avrebbe nello stato di guerra. Una democrazia efficiente è la massima realizzazione dello stato civile.

Diversamente dagli altri contrattualisti, Spinoza si pone il problema se le diverse forme di governo, o assetti istituzionali, realizzino più o meno pienamente l'obiettivo dello stato civile, vale a dire l'indipendenza degli individui che ne fanno parte. Il *Tractatus Politicus* sembra mostrare che tutte le forme di governo possono essere istituite in modo tale da essere stati civili, ma con alcune importanti precisazioni. Da una parte tirannide e dispotismo sono esclusi dal novero degli stati civili; dall'altra la monarchia e l'aristocrazia ideali devono assumere molti tratti che potremmo definire democratici. La connessione che Spinoza postula tra contratto e forma di governo permette di valutare se ci siano assetti istituzionali più adatti di altri a realizzare il vantaggio individuale: un problema, questo, assente dalla discussione contrattualistica, o meglio, discusso su un piano non contrattualistico, con la riedizione di argomenti tradizionali sui meriti della monarchia di contro ai difetti della democrazia². In Hobbes è particolarmente chiaro che gli individui hanno davanti a sé l'alternativa se morire presto nello

² Mi riferisco agli argomenti tradizionali già presenti, com'è noto, nella sintesi offerta da Erodoto, *Storie*, III, 80-82, a cura di L. Annibaletto con saggio introduttivo di K.H. Waters, Milano, Mondadori 2007 (1956), Vol. I, pp. 557-563.

stato di natura o aderire a uno stato civile sottomettendosi a un'autorità di cui non possono circoscrivere i contorni. Ma anche in giusnaturalisti più preoccupati del diritto naturale e del dovere di rispettare l'altro, come Grozio e Pufendorf, non c'è particolare interesse per la forma che il potere assume tramite l'assetto istituzionale. Spinoza si pone il problema di quale forma di governo renderebbe operante la cosiddetta legge naturale.

Lo strumento valutativo composto dalla dicotomia di stato di natura e stato civile e dal contratto ipotetico fornisce il criterio per giudicare che cosa ha raggiunto un sistema di cooperazione o che cosa dovrebbe raggiungere. Con tale strumento Spinoza indica non solo che nello stato civile ci deve essere un'autorità ma quale forma questa debba avere: una repubblica egalitaria, una democrazia, nella quale le cariche sono virtualmente aperte a tutti, la dinamica assembleare permette l'emersione dei conflitti necessaria per la loro risoluzione, e l'accesso all'informazione necessaria per prendere decisioni efficaci ed efficienti è aperto alla moltitudine. I contraenti ideali di cui abbiamo parlato prima, il gruppo di liberi ed uguali non toccati dalla paura, sceglierebbero cioè la struttura istituzionale che genererebbe un comportamento collettivo razionale di lunga durata, istituendo un potere "assoluto", termine che nel vocabolario spinoziano significa non, come per Hobbes, sciolto da vincoli, ma pienamente sostenuto dal consenso di individui egoisti che non rispondono al dovere ma all'interesse proprio.

Tra le due funzioni assolute dal contratto spinoziano – il contratto attuale che permette di leggere la storia, e il contratto ipotetico che permette di valutarla – non c'è spazio per la giustificazione dello *status quo*. L'apparente obbedienza della moltitudine non è ancora segno della struttura contrattuale di una certa società: l'interesse individuale è soggettivo ma soltanto fino a un certo punto. Insistendo sul divario tra servo e suddito, già tracciato da altri contrattualisti ma con risultati diversi, Spinoza fa del contratto lo strumento per distinguere tra cooperazione e servitù.

La critica ha messo sempre più in secondo piano la componente contrattualistica della politica di Spinoza. Credo che questo abbia impedito di apprezzare l'aspetto normativo e critico, oltre che pratico, dell'argomentazione su cui si fonda l'indicazione della democrazia come il contesto in cui si possa realizzare la cooperazione libera da servitù e la stigmatizzazione della monarchia come stato non civile. L'antimonarchismo spinoziano è molto forte e deciso e certamente è riconducibile al repubblicanesimo, ma quest'ultimo, come vedremo, trova nell'opera politica di Spinoza una fondazione contrattualistica. La democrazia più che sostenuta viene giustificata, gli argomenti antimonarchici dei repubblicani trovano un fondamento nella teoria degli interessi individuali che si realizzano in una forma di governo che si fonda su un contratto tra uguali.

Dunque Spinoza apporta al contrattualismo una critica costruttiva molto importante, che riafferma il nesso tra teoria e pratica facendo del contratto uno strumento normativo ma anche uno strumento per comprendere il mutamento istituzionale e per indagare come la posizione dei contraenti cambia al mutare delle condizioni storiche. Balibar ha posto il problema se Spinoza si debba considerare entro o fuori dalla tradizione contrattualistica. Penso che il contrattualismo spinoziano offra strumenti per valutare la legislazione e le istituzioni e come queste si adattano ai cambiamenti. Da questo punto di vista il contratto come è concepito da Spinoza permette di scavare al fondo di alcune incongruenze molto importanti del contrattualismo moderno.

1. Forme del contrattualismo

Una parte importante della teoria politica ha affidato al concetto di contratto – il trasferimento volontario e razionale all'autorità politica dei diritti di individui teoricamente autonomi – la spiegazione e giustificazione di fenomeni come la coesione sociale e l'obbedienza alle leggi comuni. Già in questa prima definizione è implicito che la teoria contrattualistica ha cercato di rispondere a varie esigenze: dare spiegazione razionale del come e perché le società si formano, dettare le condizioni di legittimità dell'autorità politica e delineare i principi razionali della società giusta, enunciando quali caratteristiche dovrebbe avere una società accettabile a ipotetici contraenti che aspirino a farne parte. In tutti questi ambiti il contrattualismo ha dato vita a diverse varianti, e spesso i filosofi contrattualisti non hanno chiarito quando usavano il contratto per dar ragione delle forze coesive operanti in una società, quando definivano il potere legittimo o quando puntavano alla delineazione dei principi su cui una società equa potrebbe o dovrebbe reggersi¹.

1.1 Coordinazione spontanea e conflitto

La nozione di contratto è stata considerata eccedente e ridondante rispetto all'oggetto da comprendere. Nozioni meno impegnative, come per esempio la coordinazione spontanea tra individui interessati a se stessi, potrebbero rendere superflua la finzione del contratto. Sulla coordinazione delle attività che individui diversi per interessi, carattere e ruolo esplicano nella

¹ Sembra che nel Seicento si siano seguite soprattutto le prime due direzioni, anche se nel dibattito sulle condizioni della legittimità e sulla resistenza al sovrano sono implicite preoccupazioni di carattere normativo. Nel XX secolo ha prevalso l'ultima direzione, sebbene l'uso della nozione di contratto nella teoria dei giochi per esempio sia anche descrittivo. A questo proposito vedi B. Skyrms, *Evolution of the social contract*, Cambridge University Press 1996, e K. Binmore, *Natural justice*, Oxford University Press 2005.

società, Hume fornisce nel *Trattato sulla natura umana* una famosissima spiegazione non contrattualistica: «Due uomini che sospingono una barca a forza di remi lo fanno in virtù di un accordo o di una convenzione, sebbene essi non si siano dati alcuna promessa reciproca»². Questo modo di intendere i rapporti tra uomini ci spiega come senza promesse annunci e condizioni anche gli individui nella società più vasta possono creare convenzioni e collaborare per raggiungere un obiettivo utile a tutti. Abitudine, esperienza ripetuta dello scambio di benefici e delle conseguenze negative del violare lo spazio altrui, ricerca della propria utilità sembrano sufficienti a dar ragione della coordinazione e stabilità necessarie alla società organizzata, in cui gli inevitabili conflitti vengono elaborati gradualmente in modo convenzionale da individui inconsapevoli di disegni più ampi oltre l'utile immediato. L'interesse di ognuno, d'altra parte, viene modellato dal contesto in cui gli individui interagiscono.

Un contrattualista vedrebbe le cose diversamente. In mancanza di un accordo preventivo, nel bel mezzo del guado, proprio dove la corrente tira più forte, alcuni rematori cominciano a manifestare scontento: nella loro posizione, non sostengono di fatto uno sforzo maggiore degli altri? Perché non si cambiano i posti? Chi li ha assegnati poi? Chi deve fare che cosa e perché? Non si doveva scegliere un altro punto per il guado? Ne nasce un disordine, una rissa che nessuno riesce a sedare, mentre la barca, privata di alcune braccia, comincia a

² D. Hume, *Trattato sulla natura umana*, tr. it. di A. Carlini, E. Lecaldano, E. Mistretta, 2 Voll., Roma Bari Laterza 1982, p. 518. Un passo questo molto usato per illustrare la contrapposizione tra contrattualismo e non-contrattualismo. Cfr. ad esempio J. Hampton, *Hobbes and the social contract tradition*, 1986, Cambridge University Press, p. 132, I. Hampsher-Monk, *A history of modern political thought*, Blackwell Oxford 1992, p. 135 e T. Magri, *Contratto e convenzione. Razionalità, obbligo e imparzialità in Hobbes e Hume*, Milano Feltrinelli, 1994, p. 212. D'altra parte D. Gauthier in *David Hume contractarian*, in D. Boucher and P. Kelly (eds), *Social justice from Hume to Walzer*, Routledge London 1998, pp. 17-44 ha cercato di minimizzare la distanza tra il contratto e la nozione di convenzione di Hume. Il tema ha costituito uno dei punti di discussione del Ph.D su *Social contract and change: A discussion of Spinoza's contract theory* che ho concluso nel 2005.

girare, a deviare dalla rotta, infine si rovescia e affonda, e i singoli rematori ormai in acqua pensano ognuno a salvare se stesso, ora certo in una situazione molto più rischiosa di prima. Le leggi con le loro sanzioni non sono un ovvio risultato della coordinazione naturale ma devono essere pensate come correttivi artificiali di essa, che invece manca delle risorse per comporre il conflitto.

Il contrattualismo non nega necessariamente la coordinazione spontanea e i suoi effetti, ma ne opera una problematizzazione metodologica. In effetti non c'è bisogno di un contratto per far fare a un individuo ciò che egli vuole fare o ha interesse a fare. Ma in una società formata da individui che hanno interessi diversi, concorrenti e talvolta opposti, sembra necessario impegnarsi su alcune regole, verso le quali un singolo può essere egoisticamente indifferente se non ostile, ma che prevedono anche la realizzazione di interessi altrui. Se la legislazione non ha tale carattere di generalità e complessità (nel senso di prevedere la realizzazione di vari interessi, “non soltanto i miei”), mettere insieme le forze per formare una società non ha senso. Lo scambio di benefici a fondamento di una società di individui naturalmente deboli come gli umani e il coordinamento di sforzi che permette a portatori di interessi diversi di realizzare obiettivi comuni o apparentemente tali presentano aspetti problematici, perché l'individuo si deve impegnare (promettere obbedienza) anche su regole di un ordine secondario rispetto alla soddisfazione dell'interesse immediato. Di conseguenza anche l'utilità e il beneficio che si traggono dal vivere in società vengono problematizzati: il contrattualismo deve spiegare che *all'individuo* è utile associarsi con i suoi simili istituendo convenzioni come la proprietà o le magistrature, che è utile istituire l'autorità che fa degli individui diversi un'unica forza che punisce chi infrange le leggi, alle quali è talvolta utile conformarsi addirittura contro il vantaggio immediato³.

³ D'altra parte, come ha notato I. Hampsher-Monk, op. cit. p. 136, il convenzionalismo umano non è privo di tattiche hobbesiane (*scary tactics*). Per dimostrare che

Da un punto di vista contrattualistico dunque gli individui che nel nostro esempio annaspano nell'acqua preoccupati di salvare se stessi e che antepongono questo obiettivo a qualunque altro sono all'inizio dell'analisi, costituiscono il polo negativo rispetto al quale la società deve formarsi; in altri termini essi rappresentano lo stato di natura, mentre la barca che procede sull'acqua con a bordo gli individui che lavorano ognuno secondo il suo compito rappresenta lo stato civile, la società organizzata con le sue regole e le sanzioni previste contro l'infrazione. Senza un' autorità che detta le regole non ci sarebbero imprese comuni, in un certo senso non ci sarebbe società. Ma il sostegno all'autorità può venir meno, la società si può rompere per l'abbandono da parte dei suoi stessi componenti, gli interessi dei quali non sono completamente modellabili dal contesto sociale. L'enfasi che il contrattualismo dà al tema della promessa sottolinea la problematica del consenso: la convinzione che nessuna impresa collettiva può funzionare senza il consenso degli individui egoisti che vi partecipano, e che dunque il consenso è qualcosa da raggiungere. Il conflitto e la sua risoluzione consapevole sono nel contrattualismo strumenti euristici più pregnanti della coordinazione naturale, che forse nessuno è disposto veramente a escludere⁴.

Così, se procedendo con la metafora immaginassimo un finale diverso dalla caduta in acqua e il si salvi chi può, immaginassimo cioè che alcuni nel disordine generale riescano a comunicare, a ridiscutere le regole, a cambiare il sistema di

qualunque regola è meglio che nessuna regola, anche Hume ripiega sulla visione inquietante di una condizione solitaria e selvaggia.

⁴ Il contrattualismo moderno cerca di fornire le ragioni per le quali è necessario vivere in società, più che chiarire il processo attraverso il quale la società si è costituita in istituzioni stabili. In alcuni teorici la contrapposizione tra i due momenti è ben chiara, come in Locke, che distingue la storia naturale delle società politiche (il monarca come evoluzione della figura del capofamiglia) dalla fondazione razionale (stato di natura, contratto, stato civile). Cfr. a questo proposito il paragrafo "Locke's two stories" di J. Waldron in *John Locke. Social contract versus political anthropology*, nella raccolta D. Boucher and P. Kelly (eds), *The social contract from Hobbes to Rawls*, Routledge, London 1994, pp. 51-72.

comando, a riassegnare i posti ai remi, a spiegare agli altri dove si sta andando e perché o ad optare per una rotta diversa che riscuota il consenso generale, ne concluderemmo che le regole su cui si fonda l'associazione non sono tanto naturali o tradizionali ma risultato di un accordo, o patto, o contratto, e l'ordine non potrebbe nascere se non su una promessa espressa o tacita, un impegno di tutti a attenersi alle regole comuni, ad obbedire ai comandi del sovrano o anche semplicemente ad accettare la punizione prevista per l'infrazione alle regole, anche quelle non evidentemente utili. Il contrattualismo vede dunque l'ordine politico come fondato sul consenso e sottolinea che la pura forza non può spiegare la coesione che caratterizza le società organizzate, ma neanche la coordinazione spontanea, che presuppone (dà per scontata) la convergenza di interessi tra i membri di una comunità, è una spiegazione soddisfacente della tensione tra conflitto e ordine di tali società. Stare in società significa conformarsi anche ad alcune regole che possono andare oltre e contro l'interesse di un certo individuo, e questo punto necessita di giustificazione.

Lo stato di natura è di conseguenza un'ipotesi euristica importante per il contrattualismo perché costituisce una sorta di rappresentazione pura, nei suoi esiti talvolta catastrofici, del potenziale conflitto tra individui, e serve a mostrare come tale conflitto viene risolto nello stato civile dall'adesione consapevole a un intero ordine, più che da processi naturali incontrollabili, o da abitudini e tradizioni. Il patto diventa metafora della scelta razionale a fondamento dell'obbligo di cui l'individuo si carica agendo come membro della società. La società organizzata e diretta da un'autorità a guardia delle leggi infatti deve costituire la scelta migliore per l'individuo interessato in primo luogo a se stesso, una scelta stabile, sulla quale nessuno deve voler ritornare. Così Hobbes offre una famosa e truce rappresentazione della vita umana nello stato di natura, Spinoza lo presenta con toni simili come uno stato di guerra, Locke e Pufendorf, pur vedendo nello stato di natura piuttosto uno stato semisociale anche pacifico, ritengono comunque che implichi abbastanza inconvenienti da renderne

preferibile l'abbandono. Vedremo successivamente come queste diverse immagini dello stato di natura servano poi a indicare diverse funzioni dello stato civile e del contratto che lo istituisce. Comunque è importante sottolineare che sia le concezioni dello stato di natura come stato di guerra che le concezioni che lo presentano come stato semisociale e pacifico indicano il conflitto come spinta (o piuttosto necessità razionale) a lasciare lo stato di natura. Dirimere il conflitto tra individui interessati a se stessi diventa dunque il compito dello stato civile. Per Locke per esempio la transizione allo stato civile è dettata dalla necessità di istituire il giudice imparziale. Dirimere il conflitto e generare l'obbligo all'obbedienza, assicurando il consenso della maggior parte, sono le funzioni fondamentali svolte dalla società che si basa su un contratto.

1.2 Funzione descrittiva, apologetica, normativa

Le ulteriori domande che dobbiamo porci a questo punto risentono a mio parere della tensione a cui abbiamo accennato prima tra la descrizione delle regole interne ai gruppi umani e la prescrizione di ciò che dovremmo fare come cittadini. Una prima domanda è quale sia l'oggetto del contratto (su che cosa si contratta), e una risposta provvisoria a questa prima domanda potrebbe essere che le regole dell'associarsi, le leggi o i principi generali della società devono essere tale oggetto, perché da questi dipende la posizione di ognuno nell'insieme e le possibilità che ognuno ha a disposizione associandosi con altri. Ma a questa domanda ci sono varie altre risposte, come vedremo. Per esempio, la semplice sottomissione per la protezione può essere secondo alcuni oggetto del contratto. La seconda domanda è quale funzione svolga una teoria come il contrattualismo. Di nuovo ci stiamo chiedendo se la teoria contrattualistica descriva ciò che succede nella storia, o formuli dei principi su ciò che dovrebbe succedere: le società storiche si costituiscono su contratti, siano essi equi o iniqui? o invece dovremmo dire che nel riformare o istituire una società

dovremmo rivederne i principi e le pratiche come se fossimo dei contraenti liberi e uguali, capaci di stipulare un contratto equo? Soprattutto in epoca moderna pochi teorici sono stati veramente chiari su questo punto, anche se la loro posizione è ricostruibile dalla valutazione dello stato di natura: per alcuni c'è stato un senso in cui noi abbiamo o possiamo avere esperienza di uno stato di natura, per esempio, secondo Locke gli Indiani d'America del suo tempo potevano considerarsi in uno stato di natura; secondo Hobbes lo stato di natura/guerra minacciava di diventare realtà nell'Inghilterra del suo tempo; secondo Spinoza una tirannide somiglia molto a uno stato di natura. Tutti questi filosofi, compreso Pufendorf, consideravano uno stato di natura l'ambito dei rapporti internazionali. Sembrerebbe in questi casi che lo stato di natura sia o sia stato attuale, e che il contratto possa essere uno strumento descrittivo: le società storiche, altrimenti dette stati civili, sarebbero nate da contratti. Dobbiamo constatare però che il contrattualismo come ricostruzione storica del modo in cui si sono formate le società è andato incontro a critiche efficaci e definitive – spesso di origine humiana – che, con il concetto di *invisible hand* riescono a spiegare come gli sforzi inconsapevoli di individui tesi a obiettivi di breve termine si combinino a formare una struttura sociale e politica che sarebbe ingenuo vedere come risultato di un'azione collettiva consapevole⁵. Sul concetto di consapevolezza dell'individuo membro di una società e sulla volontarietà dei suoi comportamenti sociali e politici sembra si sia giocata la sconfitta del contrattualismo come teoria descrittiva. Tuttavia questo non impedisce che lo stato di natura possa funzionare come ipotesi euristica anche nelle opere dei teorici che sembrano considerarlo 'attuale' e prepolitico. Come occorrenze dello stato di natura possono essere letti alcuni momenti di disordine e instabilità nella società organizzata: la guerra civile per esempio veniva normalmente identificata con

⁵ D'altra parte le critiche al contrattualismo da parte di Hume e per esempio Bentham vanno oltre la dimensione descrittiva, coinvolgendo il potenziale esplicativo della promessa e il concetto di diritto naturale. La metafora della mano invisibile di A. Smith è stata ripresa nel Novecento da R. Nozick.

lo stato di natura/guerra, che diventava quindi conseguenza immediata della rottura del contratto. Lo stato di natura può dunque essere logicamente precedente a un contratto, e prepolitico in questo senso, l'antecedente logico piuttosto che storico di qualunque società e l'ambito in cui si dissolve qualunque società.

Esclusa la funzione storico-descrittiva, la teoria contrattualistica può svolgere altre funzioni, come quelle apologetica e normativa. Per Hobbes lo stato di natura è caratterizzato dalla mancanza di un'autorità che dia forza, con la sanzione, al diritto, così che il contratto ha la funzione di giustificare l'obbedienza all'autorità e il diritto di essa a emettere comandi vincolanti e indiscutibili. Per Locke, una volta formato con il contratto il corpo politico per rendere sicuri i diritti di cui gli individui dispongono già nello stato di natura, il popolo dà mandato di governare all'autorità che può essere licenziata nel caso non soddisfi la sua funzione. Mentre Hobbes sembra voler giustificare qualunque autorità, Locke sembra piuttosto voler giustificare certi diritti di cui i cittadini devono godere nella società organizzata. Potremmo dire che la teoria hobbesiana svolge una funzione apologetica molto più chiara di quella di Locke, che si avvicina alla funzione normativa. La funzione normativa verrà chiaramente esplicitata con il contratto ipotetico, che legittima la società che sceglieremmo in una situazione di equità o imparzialità in cui saremmo capaci di esercitare a pieno la nostra razionalità.

Molte domande poste in ambito descrittivo acquisiscono un altro senso in ambito apologetico e normativo. Torniamo ancora una volta al problema dell'oggetto del contratto: a che cosa consentiamo nell'aderire a una società? Secondo Hobbes, gli individui terrorizzati dallo stato di natura consentono a obbedire ai comandi del sovrano per sfuggire alla miseria e alla morte, e per beneficiare dello stato di pace e ordine assicurato dal sovrano. Per Locke con il contratto l'individuo si assicura il godimento della proprietà in senso lato, la vita, la libertà, i beni. In tutti i casi si accetta un ordine al quale si aderisce rispettandone le regole e accettando la sanzione in caso di

disobbedienza. Giustamente però è stato notato che mentre il contratto hobbesiano vorrebbe concludersi con l'alienazione totale dei diritti individuali al sovrano, per Locke il sovrano è il tramite del sicuro godimento dei diritti. Di conseguenza l'operato del sovrano è giudicabile dai sudditi. Nelle teorie contrattualistiche l'alienazione dei diritti individuali è il requisito irrinunciabile dell'efficacia della legge che dovrà valere per tutti, dunque è il requisito della formazione stessa della società, la condizione che non venga leso l'ambito di libertà permesso a ciascuno. Da qui la necessità di insistere sul vincolo costituito dal patto (*Pacta sunt servanda*). D'altra parte le due posizioni di Hobbes e Locke sembrano mostrare una diversa sensibilità verso il problema dell'ordine che viene legittimato dal contratto. Per Hobbes l'alienazione dei diritti è definitiva e l'operato del sovrano indiscutibile, per Locke le cose stanno diversamente: se infatti l'obiettivo dell'alienazione dei diritti è una certa condizione che il suddito deve assicurarsi, il suddito può mettere in dubbio l'efficacia del governo nell'assicurarla e mettere così in dubbio la sua autorità. Un risultato di questa differenza dunque è il carattere assolutistico del potere sovrano nel primo caso e limitato invece nel secondo⁶.

Possiamo concluderne che nelle teorie apologetiche il presupposto logico del consenso/contratto istituisce un'autorità, condizione per uscire dallo stato di guerra; nelle teorie

⁶ J. Hampton in *Hobbes and the social contract tradition*, Cambridge University Press, Cambridge 1986, pp. 256-284, fa una distinzione tra teorie contrattualistiche dell'alienazione ("alienation social contract theory"), rappresentate dalla posizione hobbesiana, e teorie, rappresentate dalla posizione di Locke, che concepiscono il governo come una "hired agency", che può essere assunta e licenziata dal popolo ("agency social contract argument"). Alla distinzione di J. Hampton, M. Forsyth con *Hobbes's contractarianism. A comparative analysis* in D. Boucher and P. Kelly (eds), *The social contract from Hobbes to Rawls*, Routledge, London 1994, pp. 35-50, contrappone una distinzione tra teorie contrattualistiche che insistono sul problema dell'ordine politico, come quella hobbesiana, e teorie contrattualistiche che danno priorità all'ordine morale, come le teorie di Locke e Rousseau. Per una definizione generale di giusnaturalismo, N. Bobbio, *Il modello giusnaturalistico*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», L (1973), pp. 603-22. Per una classificazione delle teorie contrattualiste, J. Paul, *Substantive social contracts and the legitimate basis of political authority*, «The Monist», 66, 1983.

normative il contratto serve a giustificare un determinato ordine o a indicare delle linee fondamentali per ordini accettabili come contrattuali. Il contrattualismo con funzione apologetica giustifica qualunque tipo di autorità in quanto questa garantisce l'uscita dallo stato di natura; il contrattualismo con funzione normativa usa piuttosto il contratto per stabilire come una società dovrebbe essere, quali ordini potrebbero essere accettabili come risultato di un contratto. Rispetto alle società esistenti, le due posizioni sono diverse. Per la prima il contratto giustifica l'ordine, nel senso che se un ordine è consensuale, è valido (ma se c'è, è per questo stesso fatto consensuale); per la seconda il fatto che ci sia stato un consenso potrebbe non essere una giustificazione sufficiente per un determinato ordine. Un ordine basato sul consenso della maggioranza può lasciare molto a desiderare riguardo all'interesse di individui o minoranze, oppure per esempio si può essere tutti d'accordo sullo sfruttamento di un gruppo o su una soluzione non ottimale. Il contratto ipotetico è normativo nel senso che considera valido non tanto l'accordo empirico e storico, quanto l'accordo che verrebbe raggiunto in certe condizioni, per esempio in una condizione di perfetta parità dei contraenti, o sotto "un velo di ignoranza"⁷.

Nel fare quest'ultima operazione naturalmente si presume che una collettività abbia capacità di autodirigersi, che se i risultati dell'*invisible hand* non sono appetibili, o non servono gli interessi individuali, si possano cambiare con un intervento

⁷ Questa articolazione interna al contrattualismo è ben sottolineata, sebbene con altri obiettivi, dal comunitarista M. J. Sandel, *Liberalism and the limits of justice*, Cambridge University Press 1982, p. 106. Riguardo al contrattualismo di Hobbes rappresentante della prima posizione, cfr. T. Sorrell, che parafrasa L. Foisneau, nell'introduzione alla raccolta T. Sorrell e L. Foisneau (eds) *Leviathan after 350 years*, Oxford University Press, Oxford 2004, p. 3. «[...] the fairness of an exchange is no longer supposed to be a function of the values that things in the exchange have independently of a transaction, or function of the worth of the parties to the exchange. Instead, the things have the values that the parties to the agreement agree they have, and fairness is determined by the terms of their transactions». Anche la critica di Rousseau al giusnaturalismo nel *Discorso sull'origine della disuguaglianza* si concentra su questo punto: i giusnaturalisti trasformano in diritto il dato di fatto della disuguaglianza e della sopraffazione. Cfr. Rousseau, *Opere*, a cura di P. Rossi, Sansoni, Milano 1993, p. 70.

consapevole sulle strutture sociali e politiche che premiano certi comportamenti scoraggiandone altri. Su un altro piano, quello normativo e critico delle società esistenti, dunque il contrattualismo ripropone alla base della società il requisito della scelta consapevole, che sembrava irrealistico sul piano descrittivo. E, altro punto importante, questa forma di contrattualismo non è incompatibile con il concetto di evoluzione delle società storiche.

1.3 Contrattualismo e forme di governo

Ci si potrebbe chiedere se la possibilità di intervenire nell'evoluzione di una società implichi sostenere l'irrevocabilità o la revocabilità della promessa su cui, ipoteticamente o no, si fonda l'alienazione dei diritti al sovrano e la costituzione dello stato civile. Ciò significa rispondere alla domanda se i cittadini abbiano o no il diritto di licenziare il sovrano inadempiente o pericoloso. Nonostante la teoria contrattualistica disponga di tutti i presupposti per rispondere affermativamente a questa domanda, i contrattualisti hanno più spesso sostenuto l'irrevocabilità del patto, giustificando il potere sovrano in tutte le sue manifestazioni, piuttosto che indagare le condizioni alle quali una cittadinanza potesse rientrare in possesso del proprio diritto naturale. Per chiarire questo punto conviene far riferimento alla problematica della legge naturale, che normalmente fa parte delle teorie contrattualistiche moderne. Per legge naturale potremmo intendere l'insieme delle regole che costituiscono la guida razionale e morale del comportamento che teoricamente vale sia nello stato di guerra che nello stato civile. Attenendosi ad essa gli individui e la collettività raggiungono e mantengono la coesione, uscendo dallo stato di natura per non ricadervi. Una legge naturale fondamentale è appunto l'osservanza dei patti, il che equivale a dire che bisogna curare la cooperazione e scongiurarne la dissoluzione per allontanare gli inconvenienti dello stato di natura. Curare la coesione della società implica riconoscere i

diritti propri e degli altri, a cui corrispondono doveri propri e degli altri, ma – preme sottolineare – tali diritti sembrano garantire soprattutto il sovrano. Richard Tuck ha argomentato che in buona parte le teorie del diritto naturale hanno utilizzato la legge naturale per giustificare la sottomissione al sovrano⁸.

Il problema dell'obbligazione che fa del bruto dello stato di guerra il pacifico cittadino dello stato civile è strettamente connesso al problema dell'utilità che l'individuo trae dallo stato civile. In generale i contrattualisti cercano di dimostrare o che gli individui soddisfano il proprio interesse obbedendo ai comandi del sovrano oppure che sono moralmente obbligati a farlo, sebbene l'obbligo morale dipenda in ultima analisi da un calcolo razionale egoista⁹.

Come vedremo più in dettaglio, anche a costo di qualche incongruenza i contrattualisti si sono preoccupati di giustificare e legittimare la sovranità piuttosto che tracciare i limiti del buon governo. Questi ultimi, infatti, dipendono dalle prerogative del sovrano che si creano con l'alienazione dei diritti individuali, dal diritto sovrano cioè di fare e interpretare le leggi. Forse per questi motivi, nella sua storia il contrattualismo ha mostrato spesso grande disinteresse per il discorso sulle forme di governo. Per Hobbes, la differenza tra un monarca e un tiranno è soggettiva anche se Locke, come abbiamo accennato, la pensa diversamente. Rousseau darà una definizione di contratto impermeabile alle modalità di organizzazione istituzionale¹⁰. Spinoza, che si confrontava con il contrattualismo hobbesiano, ha a mio avviso tentato di esplicitare la contraddizione insita

⁸ R. Tuck, *Natural rights theories. Their origin and development*, Cambridge University Press, Cambridge 1979, in particolare le pp. 50-57, dove l'autore illustra l'ambiguità delle teorie giusnaturalistiche, in alcune delle quali attraverso il concetto di dominio di sé si giustifica la rinuncia alla propria libertà. F. Suarez sullo stesso concetto aveva fondato sia la "voluntary slavery" sia l'irrevocabilità della promessa di obbedienza all'autorità, e dunque l'assolutismo.

⁹ Una critica al contrattualismo per esempio da parte di Bentham è che la promessa non è per sé sufficiente al suo mantenimento, ma è necessario richiamarsi ad altri motivi, come l'utile, l'interesse o la forza del sovrano.

¹⁰ Anche se in questo caso occorre tener conto della distinzione tra stato e governo, che sembra meno rilevante invece in pensatori come Pufendorf e soprattutto Spinoza.

nell'argomentazione contrattualistica per la quale dalla necessità di ottemperare alla legge naturale si desume l'accettabilità di ogni forma di governo, e pone il problema, come cercherò di sostenere nei prossimi capitoli, se da un punto di vista contrattualistico tutte le forme di governo fossero accettabili, cioè fossero opzioni realmente preferibili allo stato di guerra.